

III. Pressfreiheit. — Liberté de la presse.

4. Sentenza del 25 gennaio 1879 nella causa Mariotta.

A) Il giorno 26 di agosto del 1876 apparve sul giornale *Il Tempo*, che si pubblicava a Locarno, un articolo intitolato *Intolleranza... ridicola*, dove, fra altri, leggevasi il seguente brano: « Altra volta parlammo di gente che in compenso del suo danaro, pretenderebbe dall'operajo, non soltanto il lavoro, ma anche la coscienza; di gente che sulla pubblica piazza, per astio politico, non si perita di minacciar l'operajo d'opposta opinione di levargli ogni lavoro, » ecc., ecc.;

B) Credendo ravvisare in questo articolo un'offesa alla sua persona ed alla sua famiglia, il signor Federico fu Valentino Alessandro Balli sparse tosto denuncia all'Autorità giudiziaria;

C) Incoato il relativo processo penale, il tipografo-editore del giornale signor Mariotta, si riservò, — dietro analoga domanda fattagli, — di declinare a suo tempo il nome dell'autore di quell'articolo, a sgravio di sua responsabilità e a tenor di legge. Più tardi poi, scriveva all'Istruttore giudiziario per chiedergli di essere ammesso a provare la verità dei fatti accennati nell'articolo incriminato, ed indicò dei testimoni;

D) Nel giorno 29 aprile 1878 si aprivano i pubblici dibattimenti orali davanti al Tribunale correzionale di Locarno, e la difesa del sig. Mariotta avendo constatato che il decreto, che lo poneva in istato di accusa per titolo di *libello famoso*, si basava sull'art. 345 del Codice penale del 25 gennajo 1873, fece osservare non avere questo Codice peranco ricevuto la sanzione federale, giusta l'art. 55 della Costituzione federale, e non essere quindi il medesimo applicabile all'articolo in querela; ma il Tribunale correzionale dichiarò l'eccezione inattendibile;

E) Riaperti i dibattimenti, il prevenuto dichiarò di appellarsi da tale decreto e di ricorrere eziandio al Tribunale federale, e conchiuse domandando che fosse intanto sospeso

ogni ulteriore procedimento; — ma il Tribunale respinse l'istanza e passò oltre;

F) La difesa presentò il giorno dopo, in corrispondenza a dichiarazione 28 stesso aprile di certo Pietro Caporgno, da Someo « essere egli l'autore dell'articolo in questione, » formale domanda, perchè venisse abbandonato il processo contro Mariotta e riassunto invece in odio del Caporgno, come ai relativi disposti della legge sulla stampa; ma il Tribunale dichiarò anche questa terza incidentale richiesta tardiva e inammissibile;

G) Il giorno 2 maggio, passando al giudizio di merito, e *considerando*:

« Che il tenore delle usate espressioni rivela apertamente nell'articolaista l'intendimento di gettare lo scredito contro l'autore dei fatti in detto brano segnalati alla pubblica riprovazione;

» Che dalle circostanze in cui venivano esposti i supposti abusi, era facile arguire che la persona designata era quella del sig. Federico Balli;

» Che tale induzione, crebbe al grado di certezza dal fatto, che il sig. Mariotta chiese di essere ammesso a far la prova dei fatti in detta pubblicazione articolati;

» Che coll'aver il sig. Mariotta declinato quale autore dell'incriminato articolo, l'alfabeto sig. Pietro Caporgno di Someo, non può esigere che il Tribunale debba procedere contro quest'ultimo a piena liberazione di esso sig. Mariotta, dal momento che la lod. Camera di accusa, sopra formale dichiarazione dello stesso sig. Mariotta di assumersi la responsabilità di detto articolo, colpì questi soltanto come prevenuto colpevole del delitto dell'ingiuria a danno del sig. Balli e sua famiglia;

» Che coll'aver il sig. Mariotta dichiarato di assumersi la responsabilità dell'incriminato articolo, e di avere fatta istanza per essere ammesso a provare i fatti attribuiti al sig. Balli, rivela in lui l'intenzione di denigrare in faccia al pubblico la onoratezza di esso sig. Balli e sua famiglia;

» Che il risultato della tentata prova riesci a completa

smentita dei fatti tutti opposti al sig. Balli e sua famiglia, divulgati in pubblico coll'incriminato articolo, il che prova ancora più evidentemente la maligna intenzione di recare sfregio all'onore del signor querelante e sua famiglia;

» Che l'argomentazione del sig. Mariotta dell'inapplicabilità a suo carico delle sanzioni penali previste dal nuovo Codice ticinese pella carenza di sua approvazione da parte dell'autorità federale, non può perimere l'azione penale, contro lui promossa, in quanto che non si applicano nel caso concreto le pene stabilite da esso Codice, ma si quelle della legge 13 giugno 1834 sulla stampa, la quale risulta federalmente sancita;

» Che non potendosi allo stadio attuale degli atti procedere contro al denunciato autore dell'articolo incriminato, la responsabilità deve ricadere sull'editore che è il sig. Mariotta;

» Visti gli articoli 2, 9 § 3, 12 §§ 2 e 3 e 19 della ricordata legge sulla stampa, »

il Tribunale correzionale di Locarno dichiara il sig. Mariotta colpevole di libello famoso, e lo condanna: alla pubblica riprensione, alla multa di fr. 40, all'obbligo della pubblica ritrattazione, al pagamento delle spese processuali e dei danni alla parte civile, ecc.

H) Appellanti d'ufficio il Ministero pubblico e l'imputato dalla sentenza di prima istanza, la Camera correzionale di Appello,

« Visto che colla disposizione dell'ultimo lemma dell'articolo 345 del Codice penale i reati di stampa sono regolati dalla legge 13 giugno 1834 che vi ha relazione, la quale ottenne l'approvazione federale, come da relativa nota, e quindi è dessa sola applicabile al caso concreto;

» Ritenuto che l'eccezione di non voler continuare nei dibattimenti stante l'appellazione interposta contro il decreto che ha respinto la succitata eccezione, non venne riprodotta in seconda istanza, e quindi deve essere ritenere come abbandonata, e che d'altronde nei combinati articoli 72 e 73 della Procedura penale, una tale sospensione non sarebbe ammissibile, ostandovi anche la pratica giurisprudenza;

» Ritenuto in quanto alla dichiarazione Caporgno analfabeto, di essere egli l'autore dell'articolo, e di essere sostituito al sig. Mariotta, che una tale eccezione è tardiva per avervi questi rinunciato e col fatto proprio assunto in pieno la responsabilità di tale articolo, tanto più per aver chiesto la prova dei fatti messi a carico del sig. Federico Balli e famiglia, prove fallite totalmente; e

facendo suoi propri i motivati della sentenza del Tribunale correzionale di Locarno, ne conferma i dispositivi, condanna il sig. Mariotta alle pene di cui sopra, e dà inoltre facoltà alla parte civile di far pubblicare a di lui spese il giudizio d'appello nel *Foglio Ufficiale* del cantone;

I) Egli si è contro questo verdetto della Camera correzionale di appello, così come contro i vari giudicati incidentali e di merito del Tribunale di prima istanza, che fu diretto il gravame Mariotta-Mordasini, il quale forma l'oggetto dell'attuale contestazione. Le sue ragioni principali sono le seguenti:

1° Non esservi legge applicabile nel caso concreto; non la legge sulla stampa, perchè virtualmente eliminata e scomposta con le discipline legislative votate nel 1873; non l'attuale Codice penale, per mancanza dell'approvazione dell'autorità federale. Involgere, di conseguenza, e la citazione di quest'ultimo, per parte della Camera di accusa, e la sua invocazione per la qualifica del delitto imputato al ricorrente, e l'applicazione per parte dei Tribunali di prima istanza e d'appello della legge sulla stampa, con le pene della *pubblica riprensione* e *ritrattazione*, comminate dal vecchio Codice penale del 1816 e dal nuovo abrogate, una flagrante *violazione dei diritti costituzionali dei cittadini*. (Art. 55, 113, N° 3 della Costituzione federale, e 59 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria del 27 giugno 1874.)

2° Avere commesso i Tribunali ticinesi un diniego di giustizia ed una offesa a quella medesima legge sulla stampa da loro invocata col non degnarsi neppure di sentire chi s'era dichiarato *autore* dell'articolo in querela, per condannare senz'altro lo stampatore in sua vece, malgrado l'art. 19 di

detta legge, che fa cadere in generale sull'autore la responsabilità della pubblicazione stampata.

3° Essersi da ultimo i Tribunali medesimi resi colpevoli di violata costituzione federale coll'aver messa a carico del ricorrente una *tassa di giustizia* prevista da una legge (del 30 maggio 1863), che non fu ancora federalmente approvata, nè può essere applicata alla stampa. Avere altravolta le autorità federali decretata la restituzione di una multa di fr. 1000 stata inflitta dalle autorità ticinesi al giornale il *Credente Cattolico*, perchè la legge ecclesiastica-civile non era stata approvata dal Consiglio federale; tale essere il caso nel fattispecie, e doversi quindi, in omaggio all'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 4 della Costituzione federale,) applicare anche al giornale *Il Tempo* la medesima misura.

K) Nei loro rispettivi allegati di risposta, il sig. Federico Balli per sé e famiglia, il Ministero pubblico e la Camera correzionale di appello, contestano in primo luogo la competenza del Tribunale federale, avvegnachè nè la Costituzione federale, nè la legge del 27 giugno 1874, non gli conferiscano veruna ingerenza nell'amministrazione della giustizia penale nei cantoni, fuorchè nei casi tassativamente enunciati agli articoli 112 (della Costituzione), 32 e 33 (della surriferita legge), non trattandosi invece nel caso concreto che della constatazione di un fatto, della verifica se esso costituisca, o meno, un delitto, e della applicazione di esplicite sanzioni penali della legislazione ticinese.

Scendendo quindi al merito, essi concludono alla rejezione pura e semplice del ricorso, in base alle seguenti considerazioni:

Ad 1. I Tribunali ticinesi non hanno punto applicato il Codice penale del 1873, ma unicamente la legge sulla stampa del 13 giugno 1834 approvata dal Consiglio federale il 17 novembre 1854. Che una tal legge fosse in vigore all'epoca della prolazione delle sentenze ond'è ricorso, risulta dal § 2 dell'art. 345 del Codice penale, dov'è detto all'ultimo allinea, « salve le disposizioni delle leggi sulla stampa. » Anche ammettendo che il nuovo Codice penale potesse abrogare o mo-

dificare questa legge, ciò non avrebbe potuto seguire se non mediante ratifica, da parte del Consiglio federale, delle disposizioni del Codice stesso che ai delitti di stampa si riferiscono, senza di che non potevano immutare le penalità precedenti, per mancanza di forza abrogatoria.

Ad 2. Lo spirito dell'art. 19 nella legge del 1834 vuol dire che, se nella *generalità dei casi* la responsabilità della pubblicazione stampata ricade sull'autore, pure si possono presentare situazioni come quella del fattispecie, nelle quali altri in sua vece sia chiamato a sopportarne il peso. Dopo aver dichiarato all'Istruttore giudiziario *essergli sconosciuto l'autore del querelato articolo, ed assumersi egli per ora la responsabilità dell'avvenuta pubblicazione del medesimo, nella sua qualità di editore responsabile*, aggiungendo *voler legalmente provare i fatti enunciati in detto articolo*, il sig. Mariotta insinua più tardi un atto col quale intende di produrre questa prova e chiede l'assunzione di parecchi testimoni, che vengono effettivamente sentiti. Rinunciando alla responsabilità *condizionata*, lo stampatore si era dunque posto da sé medesimo in luogo e stato dell'autore, perocchè aveva fatto cosa che non poteva farsi se non da chi voleva chiaramente accettarne la qualità e le conseguenze.

Ad 3. Il § 3 dell'art. 19 di detta legge sancisce il principio, che l'autore, l'editore e lo stampatore sono solidariamente responsabili *per le spese del processo*. Ora, la *tassa di giustizia*, di cui all'art. 19 della legge 30 maggio 1863, non è altro che l'equivalente delle spese processuali, e, dal momento che il sig. Mariotta fu ritenuto risponsoevole del delitto imputatogli, lo dev'essere logicamente eziandio per il pagamento della *tassa di giustizia*.

Premesso che l'art. 55 della Costituzione federale garantisce la libertà di stampa, e dispone oltracciò che le disposizioni della legislazione cantonale contro l'abuso della libertà di stampa abbisognano dell'*approvazione del Consiglio federale*;

Premesso che il ricorrente pretende avere la sentenza pro-

nunciata in di lui odio dai Tribunali ticinesi misconosciuto e violato codesti prescritti costituzionali ;

Considerando che, giusta l'art. 59 della legge sulla organizzazione federale, il Tribunale federale giudica sui ricorsi di privati risguardanti violazione di quei diritti che loro sono dalla Costituzione federale garantiti ;

Atteso quindi che alla competenza del Tribunale federale, di conoscere del reclamo in discorso, non può essere apposta veruna seria e fondata eccezione ;

Considerando che nè l'una nè l'altra delle sentenze contro le quali si ricorre non invoca nè applica punto le disposizioni del nuovo Codice penale, cosicchè da questo punto di vista non può farsi loro alcun appunto di violata Costituzione ;

Ritenuto che difatti e l'una e l'altra, anzichè al Codice del 1873, si appoggiano alla legge sulla stampa del 1834, ed a quella unicamente si riferiscono ;

Visto che d'altra parte il nuovo Codice penale ticinese riserva egli stesso in modo esplicito (al suo art. 345, 2° allinea) le disposizioni della citata legge sulla stampa ;

Considerando che anche sotto questo aspetto, nella pratica applicazione cioè della legge del 1834, non si può ravvisare nessuna violazione, nè dell'invocato nè d'altro articolo dello statuto federale ;

Ritenuto che la quistione a vedere se, in presenza delle nuove pene sancite dal Codice attuale, fossero tuttavia applicabili al ricorrente quelle della *pubblica ritrattazione* e della *ripreensione pubblica* comminate dal Codice del 1816 e dalla vigente legge sulla stampa del 1834, involvendo la necessità della interpretazione di una legge penale cantonale, sfugge per sua natura al novero delle competenze di questa Corte federale e dovrebbe, al caso, venire decisa dal Gran Consiglio ticinese al mezzo di un'autentica interpretazione ;

Premesso che l'esame della seconda eccezione sollevata dal ricorrente, e che consiste a dire = avere i Tribunali ticinesi commesso a danno suo una violazione della Costituzione non accettando la sua domanda, che venisse abbandonato il processo in odio Mariotta e riassunto invece contro chi si era

dichiarato l'autore dell'articolo incriminato = non rientra del pari nella sfera delle attribuzioni del Tribunale federale, perchè relativa a semplice interpretazione di una legge *cantonale* ;

Ritenuto che l'accusa di *denegata giustizia*, fatta a questo stesso proposito al giudicante ticinese, non regge di fronte alla esplicita e spontanea dichiarazione fatta dal prevenuto sig. Mariotta fin dai primordi della procedura : *voler egli assumersi la responsabilità scatenata dalla pubblicazione di quell'articolo nella sua qualità di editore del giornale*, ed alla sua conseguente, formale domanda : *di provare legalmente i fatti in detto articolo enunciati* ;

Considerando, da ultimo, che la obbiezione d'inapplicabilità fatta alla legge del 30 maggio 1863, in quanto concerne la « *tassa di giustizia* » di cui alle surriferite sentenze, è parimenti destituita di fondamento, avvegnachè la *tassa* in discorso non sia già stata inflitta al sig. Mariotta a titolo di *pena*, ma sibbene quale semplice e natural corollario ed equivalente delle spese processuali, le quali sono alla loro volta una conseguenza inevitabile della dichiarata colpeabilità ;

Considerando che se reggesse la tesi del ricorrente bisognerebbe a pari titolo dichiarare incostituzionale l'applicazione dei disposti di tutte quelle leggi, come ad esempio quella di Procedura penale, che riguardano le *spese processuali* in genere, la corresponsione di danni ed interessi alla parte offesa, ecc., imperocchè esse pure non furono federalmente approvate ;

Atteso dunque che, siccome la querelata legge del 1863 non aveva con quella sulla stampa che un indiretto e affatto causale rapporto, i suoi disposti non abbisognavano punto dell'approvazione del Consiglio federale, e potevano essere dai Tribunali ticinesi, anche senza tale requisito, legittimamente applicati, cioè senza che la Costituzione federale subisse per questo violazione di sorta alcuna,

Il Tribunale federale
dichiara e pronuncia :

Il ricorso 19 settembre 1878 del sig. Domenico Mariotta, di Orselina, contro la sentenza 5 luglio 1878 della Camera correzionale di appello del cantone del Ticino, è respinto perchè privo di fondamento.

IV. Gerichtsstand. — Du for.

3. Gerichtsstand des Wohnortes. — For du domicile.

5. Urtheil vom 25. Januar 1879 in Sachen
Haueter.

A. Gestützt auf einen Wechsel folgenden Inhaltes:

Angenommen den 4. Febr. 78
Friedrich Haueter.

„Mettmensetten, den 2. Februar 1878. Per Fr. 500.

Den zweiundzwanzigsten April zahlen Sie gegen diesen Solawechsel an die Ordre des Heinrich von Tobel von Mettmensetten Franken fünfhundert, den Werth in Waare empfangen und stellen ihn auf Rechnung laut Bericht.

Herrn	Heinrich von Tobel.
Friedrich Haueter, Senn	
in Dietweil.	Zahlbar an H. Heinrich von Tobel.
Zahlbar bei der Kreditanstalt Luzern,“	

in welchem das Accept und die Worte « zahlbar an H. Heinrich von Tobel » von Haueter geschrieben sind, das Uebrige dagegen von der Hand des Trassanten herrührt, — belangte die Kreditanstalt in Luzern, welche in Folge Indossament in den Besitz des Wechsels gekommen war, den Haueter wechselrechtlich in Luzern. Letzterer verlangte Aufhebung der Betreibung, weil der Domizilvermerk dem Wechsel erst nach der Acceptation beigelegt worden und daher der Wechsel kein Domizilwechsel sei. Allein das Bezirksgerichtspräsidium Luzern wies durch Verfügung vom 10. Juli 1878 die Einsprache des Haueter ab, weil derselbe die nach § 97 der Luzernischen Wechselordnung geforderte Deposition des Wechselbetrages nicht geleistet habe und daher seiner Bestreitung keine rechtliche Wirkung beigelegt werden könne. Die

Justizkommission des Obergerichtes bestätigte, auf erhobenen Rekurs, unterm 19. September 1878 diesen Entscheid, gestützt darauf, daß der Wechsel ein domizilirter sei und daher dem Wechselgläubiger gemäß § 96 Abs. 3 der Wechselordnung freistehe, den Schuldner an seinem Wohnorte oder im Wechseldomizil zu belangen, und daß mit der Bestreitung nicht zugleich auch die Deposition des Wechselbetrages erfolgt sei.

B. Mit Rekurschrift vom 25. Oktober 1878 beschwerte sich Haueter über diesen Entscheid beim Bundesgerichte. Er stellte das Begehren, daß derselbe aufgehoben und die gegen ihn angehobene Betreibung als verfassungswidrig erklärt werde, und führte zur Begründung an: Er sei aufrechtstehend und besitze in Kleindietweil einen festen Wohnsitz; die Wechselforderung sei eine persönliche und widerspreche deshalb die in Luzern angehobene Betreibung dem Art. 59 der Bundesverfassung. Nun sei allerdings ein Verzicht auf den verfassungsmäßigen Gerichtsstand und eine Anerkennung des Luzernischen als forum prorogatum gedenkbar, wenn er bei Acceptirung des Wechsels durch Domizilirung desselben Luzern als Zahlungsort und Gerichtsstand klar anerkannt hätte; allein eine solche Anerkennung liege nicht vor. Nun habe er aber gleichzeitig mit der Acceptation durch den Zusatz: „zahlbar bei Heinrich von Tobel“ den Wechsel nach Mettmensetten domizilirt und ein anderer Domizilvermerk sei damals auf dem Wechsel nicht vorhanden gewesen. Er habe nie daran gedacht, sich den Luzernischen Gesetzen zu unterwerfen. Der Wechsel, wie er jetzt laute, enthalte zwei sich widersprechende Domizilvermerke und die Folge hievon sei, daß beide wirkungslos bleiben. Jedenfalls könne aus dem Wechsel nicht die Willenserklärung des Schuldners entnommen werden, daß er auf seinen verfassungsmäßigen Gerichtsstand zu Gunsten des Luzernischen Verzicht leiste. Hierzu bedürfte es einer unzweifelhaften und unbestrittenen bestimmten Erklärung des Bezogenen selbst, die in concreto fehle.

C. Namens des Indossanten der Kreditanstalt in Luzern und des Indossators des Heinrich von Tobel, Rudolf von Tobel in Mettmensetten, trug Advokat Dr. Zemp auf Abweisung der Beschwerde an, indem er auf dieselbe entgegnete: Die Behauptung